

Secondo motivo: motivazione contraddittoria; valutazione delle prove in diretta contraddizione con quella effettuata nell'ambito delle altre tre sentenze pronunciate in pari data, relative alla medesima decisione e ai medesimi fatti.

Impugnazione proposta il 4 dicembre 2013 dalla Roca Sanitario, S.A. avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 16 settembre 2013, causa T-408/10, Roca Sanitario/Commissione

(Causa C-636/13 P)

(2014/C 52/50)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Roca Sanitario, S.A. (rappresentante: J. Folguera Crespo, abogado)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- accogliere gli argomenti addotti dalla Roca Sanitario, S.A. nella presente impugnazione;
- dichiarare la nullità parziale della sentenza del Tribunale, del 16 settembre 2013, nella causa T-408/10, e, conseguentemente,
- accogliere la domanda della Roca Sanitario, S.A., riducendo l'importo dell'ammenda inflittale in solido con le sue controllate Roca France e Laufen Austria,
- in subordine, dato che la Roca Sanitario non ha partecipato direttamente all'infrazione sanzionata e dal momento che la sua responsabilità è derivata unicamente da quella attribuita al comportamento delle sue controllate, nel caso in cui il Tribunale si pronuncerà sulle impugnazioni parallele che intendono interporre la Laufen Austria e la Roca France avverso le sentenze del Tribunale del 16 settembre 2013, nelle cause T-411/10 e T-412/10, e si accordi una diminuzione dell'ammenda imposta a dette controllate per cui risponda in solido la Roca Sanitario, applicare alla Roca Sanitario un'equivalente diminuzione dell'importo dell'ammenda, conformemente ai principi stabiliti al punto 203 della sentenza,
- condannare la Commissione alle spese sostenute dalla Roca Sanitario nel presente procedimento nonché a quelle della causa T-408/10, in quanto relative agli stessi motivi di ricorso.

Motivi e principali argomenti

- 1) **Primo motivo**, basato su un errore nell'applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003⁽¹⁾ e dei principi di proporzionalità e responsabilità individuale in relazione alla ammenda inflitta in solido alla Roca Sanitario, S.A. con la sua controllata Laufen Austria, AG.

- 2) **Secondo motivo**, basato su un errore di diritto nell'applicazione della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, violazione dei principi della parità di trattamento, di proporzionalità, di motivazione e del legittimo affidamento nell'applicazione degli Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003⁽²⁾.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 TFUE] e [102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag.1).

⁽²⁾ GU 2006, C 210, pag. 2.

Impugnazione proposta il 4 dicembre 2013 dalla Laufen Austria AG avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 16 settembre 2013, causa T-411/10, Laufen Austria/Commissione

(Causa C-637/13 P)

(2014/C 52/51)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Laufen Austria AG (rappresentante: E. Navarro Varona, abogada)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- accogliere gli argomenti addotti dalla Laufen Austria AG nella presente impugnazione;
- dichiarare la nullità parziale della sentenza del Tribunale, del 16 settembre 2013, nella causa T-411/10;
- accogliere la domanda della Laufen Austria AG, riducendo l'importo dell'ammenda inflittale,
- condannare la Commissione alle spese sostenute dalla Laufen Austria AG nel presente procedimento nonché a quelle della causa T-411/10, in quanto relative agli stessi motivi di ricorso.

Motivi e principali argomenti

- 1) **Primo motivo**, basato su un errore nell'applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003⁽¹⁾ e dei principi di proporzionalità e responsabilità individuale in relazione all'ammenda inflitta individualmente alla Laufen Austria AG per l'infrazione antecedente all'acquisto di essa da parte della Roca Sanitario, S.A.